

Messaggio INPS numero 1932 del 24-05-2023

Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”. Aumento, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, di cui all’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

Testo

1. Premessa

L’articolo **39, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48**, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” (c.d. decreto Lavoro), ha previsto che: *“Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”*.

In particolare, l’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n.197 (di seguito, legge di Bilancio 2023), prevede che l’esonero a favore dei lavoratori, introdotto dall’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, legge di Bilancio 2022), è riconosciuto per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023:

- nella misura di **2 punti percentuali**, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'**importo mensile di 2.692 euro**, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
- nella misura di **3 punti percentuali**, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'**importo mensile di 1.923 euro**, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Per espressa previsione della norma, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Restano esclusi dal beneficio, inoltre, i rapporti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

Come espressamente indicato dall’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, l’esonero in commento è riconosciuto *“con i medesimi criteri e modalità”* previsti per l’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge di Bilancio 2022.

Al riguardo, si rammenta che l’Istituto ha fornito indicazioni circa la predetta misura con la circolare n. 43 del 22 marzo 2022 e con il messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022, mentre l’esonero di cui all’articolo 1, comma 281, della legge di bilancio 2023, è stato illustrato con la circolare n. 7 del 24 gennaio 2023.

Tanto premesso, con il presente messaggio si forniscono le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo in oggetto, rinviando, per quanto non espressamente previsto, alle indicazioni contenute nelle circolari e nel messaggio richiamati.

2. Determinazione della riduzione contributiva per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023

Come anticipato, l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023, ha stabilito che, **per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023**, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, è aumentato di **4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima**.

Pertanto, alla luce della novella legislativa, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, il descritto esonero contributivo è riconosciuto:

- nella misura di **6 punti percentuali**, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'**importo mensile di 2.692 euro**;
- nella misura di **7 punti percentuali**, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'**importo mensile di 1.923 euro**.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'esonero contributivo in oggetto relativamente alla tredicesima mensilità – ovvero al singolo rateo di tredicesima, laddove l'ulteriore mensilità sia erogata mensilmente invece che in unica soluzione nel mese di dicembre 2023 – l'articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023 prevede espressamente che la novella legislativa **non abbia effetti sul rateo di tredicesima**.

Pertanto, l'esonero in oggetto, in relazione alla **tredicesima mensilità**, erogata in unica mensilità **nel mese di competenza di dicembre 2023**, troverà applicazione:

- nella misura di **2 punti percentuali**, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'**importo di 2.692 euro**;
- nella misura di **3 punti percentuali**, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'**importo di 1.923 euro**.

Laddove la tredicesima mensilità venga erogata mensilmente, la riduzione contributiva in oggetto troverà applicazione relativamente al **singolo rateo di tredicesima**:

- nella misura di **2 punti percentuali**, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l'**importo di 224 euro** (pari all'importo di 2.692 euro/12);
- nella misura di **3 punti percentuali**, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l'**importo di 160 euro** (pari all'importo di 1.923 euro/12).